

**TRIBUNALE DI VARESE, SEZ. I CIV. PROC. N. 5430/2013 ntenza n. 251/2018 pubbl. il 28/03/2018 RG n. 5430/2013**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale di Varese, Sezione Prima CIVILE, in composizione collegiale e composto dai sigg. ri giudici Dott. ssa Roberta Sperati Dott. Alberto Longobardi Dott. ssa Elena Andrea Pucci Presidente Giudice rel. est. Giudice Onorario riunito in Camera di Consiglio in data 27 marzo 2018 sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell' Ufficio di Procura, ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

**DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 5430 dell' anno 2013, pendente TRA M.XXXXXX L.XXX, nata Varese il XXXXXXXXXXXX, residente in Varese, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 122/b, C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Con il patrocinio dell'Avv. G.XXXXX G.XXXXXX PARTE RICORRENTE CONTRO B.XXXXX G.XXXXXX, nato a Decollatura (CZ) il XXXXXXXXXXXX, residente in Varese, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 122/b C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Con il patrocinio dell' Avv. P.XXX G.XXXXX PARTE RESISTENTE E CON L' INTERVENTO DELL' UFFICIO DI PROCURA sulle seguenti**

**CONCLUSIONI:**

PER IL P.M.: dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi con conferma dei provvedimenti in essere.

PER LE PARTI: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica in data 8 maggio 2017 per la ricorrente; come da memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. con richiamo anche alle istanze istruttorie contenute nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c. p. c per la parte resistente; conclusioni ed istanze istruttorie da intendersi integralmente richiamate e trascritte.

Sentenza n. 251/2018 pubbl. il 28/03/2018 RG n. 5430/2013 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La presente sentenza viene redatta omettendo lo svolgimento del fatto giusta l' art. 132 c.p.c. come modificato dall' art. 45 comma 17 legge n. 69/2009.

[1]. Pronuncia sullo status e questioni preliminari In via preliminare va dichiarata la manifesta inammissibilità delle domande articolate dalla ricorrente L.XXX M.XXXXXX aventi ad oggetto: la condanna alla restituzione del 50%, di una somma di denaro mutuata da terze persone; l' intestazione di due veicoli, di proprietà esclusiva del marito, a sè ; ed invero l' art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi; conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l' azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l' altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 6 marzo 2013, Pres. M.XXXXXXX, est. R. M.XXXX; ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sentenza 3 luglio 2013, Pres. C.XXXX) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2009 n. 11828, Cass. Civ., Sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638). Peraltro le domande, per come formulate, si appalesano inammissibili a prescindere dal profilo attinente alla carenza di connessione in quanto, nell' eventuale distinta azione di merito, identificata dalla ricorrente con riguardo al petitum quale condanna al pagamento di denaro in favore di terzi soggetti ovvero di trasferimento di proprietà di veicoli, al giudice sarebbe preclusa l' adozione di siffatti provvedimenti di condanna nei confronti di G.XXXXXX B.XXXXXX, in quanto aventi ad oggetto l' ordine di versare una determinata somma di denaro a terzi o di trasferire la proprietà di veicoli in assenza di qualsivoglia manifestazione di volontà negoziale atta a giustificare le richieste formulate anche sul piano della titolarità della posizione giuridica soggettiva sul piano attivo. Nel merito, la domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa e la documentazione allegata dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che le parti vivano ormai, di fatto, separate. Va,

dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero.

[2]. Responsabilità genitoriale. Affidamento e collocamento delle minori. Visite madre-minori  
Quanto all' affidamento delle minori, è opportuno premettere che entrambi i coniugi non possano ritenersi idonei, seppur per profili diversi, all' esercizio della piena responsabilità genitoriale che pertanto dovrà essere limitata ex art. 333 c.c. con la conferma dell' affidamento all' Ente, già disposto in via provvisoria nell' ambito della presente procedura con ordinanza del giudice istruttore del 18 agosto 2015. A tal proposito è opportuno attingere al bacino delle relazioni versate in atti, prima della rimessione della causa in decisione, dal Servizio Sociale di Varese, prendendo in considerazione, le attestazioni più attuali prodotte (relazione del 18.4.2017 ed integrazione del 23.5.2017), aggiornate in vista della decisione. Le relazioni dei servizi sociali versate in atti, evidenziano una situazione di malessere e pregiudizio - causato dal persistente contrasto genitoriale- Sentenza n. 251/2018 pubbl. il 28/03/2018 RG n. 5430/2013 in cui tuttora Aversano le minori; tale conflittualità rende indispensabile la prosecuzione dell' affido all' ente e la protrazione dell' inserimento delle minori, come suggerito espressamente dai servizi sociali, in un contesto diurno neutro (centro educativo pomeridiano ad alta valenza educativa). In particolare i servizi sociali delegati, quanto alla figura materna, evidenziano quanto segue: La mancanza di fiducia da parte della signora nei confronti del servizio, la sua scarsa condivisione dei progetti proposti e l' atteggiamento squalificante nei confronti degli scriventi.. rendono soprattutto in questo momento, molto faticoso, difficile, se non impossibile, il lavoro del servizio con la sig. ra M.XXXXXX. Quanto al sig. B.XXXXX gli operatori dei servizi attestano che l' uomo mantiene una buona collaborazione con lo scrivente servizio cercando di seguire le indicazioni e le proposte a lui rivolte nell' interesse delle figlie; a volte egli appare in difficoltà a distinguere i propri vissuti e sentimenti verso l' ex coniuge da quelli provati dalle figlie nei confronti della madre. In siffatto contesto le minori esprimono il loro disagio e il loro malessere per l' ostilità esistente tra i genitori e la grande difficoltà a comunicare tra di loro nell' interesse delle figlie, che spesso non permette ai genitori stessi di vedere le figlie per quello che sono, con le loro esigenze e problematiche.

Per i motivi sopra esposti, non essendo sopravvenuti eventi significativamente migliorativi rispetto alla situazione dell' agosto 2015, va confermato l' affidamento delle minori al Comune di attuale residenza, Varese, con facoltà di avvalersi, direttamente, per la gestione delle bambine, del Servizio Sociale di riferimento. La giurisprudenza del Tribunale di Milano è costante nell' affermare che la conflittualità tra i coniugi manifestata nel corso dell' intero giudizio e la loro incapacità ad anteporre le esigenze del figlio alle ragioni di reciproca diffidenza e alle personali recriminazioni, comporta l' affidamento della prole al Comune con delega all' Ente Affidatario anche per le decisioni relative alle scelte scolastiche e terapeutiche per il minore (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 6 marzo 2013, Pres. E.X M.XXXXXXXXXX, est. R. M.XXXX). Negli stessi termini si pronuncia la giurisprudenza minorile, allorché afferma che in materia di affidamento dei figli minori, ove sia sicura la prognosi negativa di un affidamento congiunto e non risultino elementi specifici a favore di uno dei due genitori, l' affidamento all' Ente territoriale è l' unica forma che consenta di tutelare il minore. Tale limitazione della potestà genitoriale può essere mutata solo a fronte di effettivi e dimostrati comportamenti di segno diverso dei genitori (v. Trib. Minorenni Milano, decreto 1 febbraio 2010, Pres. G.XXX, est. M.XXXXXXXXXXX). Nel caso in esame, i servizi delegati hanno rilevato una alta conflittualità dei signori B.XXXXXXXXXXXXXXXXXX che impedisce il sano esercizio delle funzioni genitoriali con grave incomunicabilità e con ricadute sulla serenità e sul benessere delle figlie; situazione che esclude in modo univoco la possibilità di potere mantenere (rectius ripristinare), in capo ai genitori, la piena responsabilità genitoriale. Non si reputa idonea la nomina di un coordinatore genitoriale, come suggerito dai servizi sociali, atteso l' elevato livello di conflittualità e la carenza di consenso da parte di entrambi i coniugi alla nomina del professionista indicato.

Quanto al collocamento delle minori, si ritiene di confermare quanto già previsto con ordinanza Presidenziale del 17 aprile 2014 ad esito di ctu. Ed invero, nella relazione redatta dalla dott. ssa M.XXXXXX S.XXXXX, il padre è stato individuato come genitore in grado di prendersi cura in modo assiduo ed empatico delle figlie nonchè dotato di propensione educativa ed emotiva

equilibrata. Non sono emersi medio tempore elementi atti ad escludere l' idoneità del collocamento, non trascurato che il B.XXXXX, nonostante le difficoltà comunicative con la moglie, ha manifestato piena adesione alle proposte dei operatori e si è sottoposto ai percorsi individuali e congiunti proposti (in particolare il supporto psicologico a mezzo di specialista privato e la terapia multifamiliare). La proficua e positiva partecipazione del B.XXXXX alle attività proposte dai servizi sociali, nonché la sua collaborazione con gli operatori è stata certificata nella relazione redatta dagli operatori del centro diurno, allegata alla relazione dei servizi sociali, nella quale peraltro è stato dato atto che il B.XXXXX è consapevole delle proprie difficoltà a rapportarsi con la moglie e cerca di mettere in pratica i suggerimenti degli operatori. Inoltre, dalle relazioni degli istituti scolastici frequentati dalle Sentenza n. 251/2018 pubbl. il 28/03/2018 RG n. 5430/2013 minori, allegate dai servizi sociali, emerge una frequenza regolare con risultati soddisfacenti conseguiti dalle bambine (nel caso di M.XXX, peraltro, è stato dato atto di un significativo progresso). Permangono invece le difficoltà già evidenziate in sede di consulenza tecnica nella figura materna. Con riguardo alla persona di L.XXX M.XXXXXX, invero, già l' ausiliario nominato nella fase presidenziale aveva accertato la tendenza ad amplificare le situazioni con pseudologie fantastiche e attribuzioni nonché la propensione ad applicare iniziative educative in modo autoreferenziale. La M.XXXXXX, inoltre, non ha saputo cogliere l' opportunità di intraprendere tutti i percorsi di supporto, anche specialistico, ritenuti necessari dai servizi rifiutandosi, ad esempio, di intraprendere il percorso di terapia multifamiliare e di presa in carico psichiatrica ed interrompendo il percorso di supporto psicologico. Ella ha assunto inoltre un atteggiamento oppositivo nei confronti degli operatori.

All' Ente va altresì demandata la regolamentazione delle visite madre - minori. Quanto alle modalità i servizi sottolineano che permane il rifiuto della figlia M.XXX di incontrare la madre. Gli operatori ritengono opportuno per M.XXX prevedere degli incontri in un contesto protetto nel senso di "facilitato" ovvero alla presenza di un educatore. Tale modalità, col tempo, potrebbe permettere alla minore, secondo gli specialisti delegati, di confrontarsi con la madre. La modalità protetta degli incontri, già introdotta a partire dal 26.11.2014, va dunque confermata. Ed invero, nonostante tutti gli interventi di supporto, anche specialistico, sino ad ora intrapresi nell' ambito del presente giudizio, non è stato possibile superare la condizione di grave disagio della minore nei confronti della madre; non si è riusciti, pertanto, a ripristinare alcun rapporto madre-figlia né tantomeno, come espressamente previsto dal giudice istruttore con ordinanza del 18.8.2015, una diversa regolamentazione, anche meno restrittiva, delle modalità di incontro. Peraltro, in data 25.7.2017, è stato depositato nel presente fascicolo verbale di audizione diretta della minore M.XXX B.XXXXX innanzi al giudice tutelare nell' ambito di procedura ex art. 337 c.c.; trattasi di procedura intrapresa dalla M.XXXXX al fine di censurare le limitazioni imposte dal Tribunale e dai servizi sociali agli incontri con la figlia. Orbene, in tale sede, la minore ha raccontato episodi di violenza fisica e psicologica alla quale sarebbe stata sottoposta dalla madre e che avrebbero ingenerato nella minore paura e ansia nel rivedere la genitrice con conseguente netto rifiuto ad incontrarla; la minore avrebbe addirittura minacciato il suicidio. Inoltre M.XXX ha evidenziato che le condotte della madre -definite isteriche- avrebbero coinvolto anche la sorella minore E.XXX, la quale frequenterebbe la madre solo perché quest' ultima le avrebbe regalato un gatto; secondo M.XXX, tuttavia, la sorellina assisterebbe a litigi continui tra la madre ed il nuovo compagno, analoghi a quelli che intercorrevano tra i genitori prima della separazione. M.XXX ha aggiunto infine che, in più occasioni, sarebbe stata pedinata dall' attuale compagno della madre. Quanto alla figlia E.XXX i servizi sociali danno atto che la stessa incontra la madre a settimane alterne dal giovedì pomeriggio al sabato mattina o dal giovedì pomeriggio alla domenica sera; tuttavia gli operatori segnalano l' opportunità di predisporre anche per E.XXX degli incontri con le medesime modalità protette indicate per la sorella M.XXX e ciò al fine di osservare la relazione esistente madre-figlia e di creare un medesimo spazio facilitato e facilitante di confronto tra la madre ed entrambe. Si prende atto di quest' ultima indicazione rilevandosi peraltro che trattasi di modalità che era già stata introdotta, anche per E.XXX, con l' ordinanza del giudice istruttore del 18.8.2015, ancorché nel medesimo provvedimento fosse stata attribuita all' Ente la facoltà di una diversa regolamentazione rimessa alla valutazione dell' interesse delle minori. Alla luce della indicazione ultima dei servizi sociali e non trascurate le dichiarazioni rese dalla minore M.XXX B.XXXXX, anche con riguardo

alla sorella minore E.XXX - le quali meritano maggiore approfondimento anche in altre sedi- il Collegio ritiene di confermare anche per E.XXX le modalità di incontro protetto già introdotte con l' ordinanza del giudice istruttore sopra richiamata. All' Ente si attribuisce la facoltà di derogare le modalità del diritto di visita o riorganizzarlo secondo diverse modalità -anche liberalizzandolo o incrementandolo- qualora necessario per il benessere delle minori affidate. Si ritiene inoltre utile protrarre, come suggerito pagina 4 di 7 Sentenza n. 251/2018 pubbl. il 28/03/2018 RG n. 5430/2013 dagli stessi servizi sociali, l' inserimento delle minori in un centro educativo pomeridiano ad alta valenza educativa nonché tutti gli interventi, anche di natura specialistica, in favore delle minori e dei genitori. Si ritiene inoltre che la presente pronuncia, unitamente a copia del verbale di audizione della minore M.XXX B.XXXXX, debbano essere tramesse alla Procura presso il Tribunale dei Minori di Milano nonché alla Procura in sede per gli eventuali provvedimenti di competenza.

L' ente affidatario, a mezzo dei servizi sociali competenti, proseguirà pertanto l' attività psicosociale-educativa e di monitoraggio del nucleo già in corso. I servizi renderanno in forma scritta su tutti gli interventi svolti mediante relazione da far pervenire al Giudice tutelare con cadenza quadrimestrale (primo invio entro il 30.7.2018) ex articolo 337 c.c. In caso di particolare urgenza si invitano i servizi a segnalare al giudice tutelare situazioni di pregiudizio che impongano una immediata diversa regolamentazione dell' attuale regime di affidamento collocamento e visite madreminori.

[3]. Casa familiare.

Giova rilevare che, in ragione del collocamento delle minori presso il padre -che occupa la casa familiare- sussistono i requisiti richiesti dall' art. 337-sexies c.c. per l' accoglimento della domanda di assegnazione della Casa coniugale che, come noto, postula, la presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

[4]. Questioni economiche.

Quanto al mantenimento della moglie, occorre muovere dall' analisi della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi. Risulta documentale che, con riguardo agli anni di imposta 2012, 2013, 2014, la parte ricorrente abbia percepito entrate nette mensili rispettivamente per circa euro 1.083, 00, 1450, 00 e 1600, 00. Nel medesimo periodo il resistente ha percepito rispettivamente circa euro 1200, 00 per il 2012, 1650 per il 2013 e 1150, 00 per il 2014. Non va trascurato che, pur godendo il marito della Casa familiare, di cui la moglie è comproprietaria, quest' ultima ha pacificamente intrapreso una nuova stabile convivenza, dovendosi presumere pertanto quantomeno una ripartizione delle spese dell' alloggio condotto in locazione e degli ulteriori oneri e spese. Avuto riguardo alla situazione reddituale delle parti, per come evolutasi dopo l' emissione dei provvedimenti Presidenziali, non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento dell' assegno di mantenimento in favore della ricorrente, non ravvisandosi alcuna disparità reddituale tra i coniugi.

Inoltre, tenuto conto della situazione reddituale delle parti, il Collegio ritiene di confermare quanto già previsto in sede presidenziale con riguardo al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie minori. La madre contribuirà, pertanto, al mantenimento delle minori mediante assegno mensile pari ad euro 300, 00 per figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, meglio individuate in dispositivo.

In ordine alle spese di lite, tenuto conto del principio di soccombenza, esse vanno poste a carico della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo Vanno altresì poste a carico della ricorrente le spese di ctu come liquidate con decreto presidenziale depositato in data 18 aprile 2014.

P.Q.M.

il TRIBUNALE DI VARESE, SEZIONE PRIMA CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 5430 dell' anno 2013, disattesa ogni ulteriore istanza, anche istruttoria, eccezione e difesa, così provvede: Sentenza n. 251/2018 pubbl. il 28/03/2018 RG n. 5430/2013 DICHIARA inammissibili le domande di restituzione di somme di denaro e di assegnazione della proprietà di veicoli formulate dalla ricorrente; DICHIARA la

separazione personale dei coniugi L.XXX M.XXXXXX , nata Varese il XXXXXXXXXXXX e G.XXXXXX B.XXXXXX , nato a Decollatura il XXXXXXXXXXXX, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Varese il 13 ottobre 2001 (atto n.207 , anno 2001 , parte II, serie A ). AFFIDA le figlie minori M.XXX L.XXXXXX ed E.XXX B.XXXXXX, nate a Varese rispettivamente il 18.12.2004 e il 26.1.2007, al Comune di residenza (Comune di Varese), affinché la mantenga, allo stato, collocate presso il padre G.XXXXXX B.XXXXXX nell' attuale sua residenza posta in Varese, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 122/B; con i seguenti compiti: L' affidatario eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale assumendo ogni decisione in relazione agli aspetti educativi, sanitari e scolastici delle minori; DELEGA l' Ente affidatario, in collaborazione con i servizi specialistici delle competenti ATS e ASST, di protrarre la presa in carico delle minori al fine di proseguire il percorso già intrapreso di sostegno psicologico e/o psicoterapeutico volto a supportarle in tutte le loro necessità evolutive, comprese quelle inerenti al profilo scolastico; i servizi proseguiranno tutti gli ulteriori interventi supportivi ritenuti necessari ivi compresa la frequentazione del centro educativo e della terapia multifamiliare; verrà inoltre valutata la protrazione e/o la predisposizione di interventi di sostegno, anche specialistico, in favore dei genitori, qualora ritenuti funzionali al perseguimento del benessere delle minori; DELEGA l' Ente affidatario, in collaborazione con i servizi specialistici delle competenti ATS e ASST, di organizzare incontri tra madre e figlie alla presenza di un educatore o altro professionista, anche al di fuori dello spazio neutro, secondo un calendario da elaborarsi a cura dei servizi sociali; si demanda ai servizi inoltre la facoltà di derogare le modalità del diritto di visita o riorganizzarlo secondo diverse modalità -anche liberalizzandolo o incrementandolo- se necessario per il benessere delle minori affidate.

DISPONE che i Servizi Sociali relazionino in forma scritta su tutti gli interventi svolti mediante relazione da far pervenire al Giudice tutelare con cadenza quadrimestrale (primo invio entro il 30.7.2018) ex articolo 337 c.c., segnalando prontamente eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero medio tempore verificarsi; ASSEGNA la casa familiare sita in Varese, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 122/b a G.XXXXXX B.XXXXXX; DISPONE che L.XXX M.XXXXXX provveda al mantenimento delle figlie in via indiretta, mediante versamento al padre, G.XXXXXX B.XXXXXX, dell' importo di euro 600, 00 mensili (300, 00 per ciascuna figlia) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI). La Sentenza n. 251/2018 pubbl. il 28/03/2018 RG n. 5430/2013 madre contribuirà al 50% delle spese straordinarie come da linee guida in uso presso il Tribunale di Varese; RESPINGE la domanda di mantenimento in favore della moglie; CONDANNA L.XXX M.XXXXXX al pagamento in favore di G.XXXXXX B.XXXXXX delle spese del presente giudizio che si liquidano - con riferimento alla scaglione di valore fino ad euro 26.000, 00 ed in applicazione dei valori medi per tutte le fasi- in complessivi 4.835, 00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.; PONE A CARICO di L.XXX M.XXXXXX le spese di ctu come liquidate con decreto del 18 aprile 2014; MANDA alla cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Secondo Capo, al suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di Stato Civile competente, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge; MANDA alla cancelleria per la comunicazione del provvedimento ai Servizi Sociali del Comune di Varese ed al Giudice Tutelare in sede; DISPONE a cura della cancelleria la trasmissione di copia della sentenza e del verbale di audizione diretta della minore M.XXX L.XXXXXX B.XXXXXX, depositato il 25.7.2017, alla Procura in sede nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Milano per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2018 L' estensore Il Presidente Dott. Alberto Longobardi Dott. ssa Roberta Sperati